



Definizione e approvazione della lista dell'elettorato attivo e invito a tutti i soggetti titolari dell'elettorato passivo a presentare la loro eventuale candidatura per l'elezione del rappresentante del personale nel Consiglio di Amministrazione dell' "Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione" (INVALSI).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi; **VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino, a tal fine, dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art.17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 relativo alla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017, ed in particolare l'art. 11 "Consiglio di amministrazione" che prevede: *"Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale. Uno degli altri due membri è eletto dal personale dell'INVALSI tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato attraverso procedure di consultazione anche telematica con procedure definite da apposito regolamento, nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213."*;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 3 maggio 2021 con la quale è stato approvato il regolamento per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale in seno al C.d.a., che ha annullato e sostituito il precedente disciplinare adottato con precedente deliberazione del C.d.a. n. 15 del 22 giugno 2017;

VISTO l'articolo 1, intitolato *"Elettorato attivo, elettorato passivo e procedure elettorali"*, del suddetto regolamento, ed in particolare il comma 2, il quale dispone che le procedure elettorali si svolgono nel rispetto delle seguenti fasi:

- a) il Presidente dell'Ente emana la Disposizione con la quale vengono indette le elezioni per la designazione di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) entro quindici giorni dalla data di emanazione della Disposizione di cui alla precedente lettera a), il Direttore Generale dell'Ente definisce ed approva, con proprio provvedimento, la lista



dell'elettorato attivo, e invita formalmente tutti i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, a presentare la loro eventuale candidatura;

c) entro quindici giorni dalla data del provvedimento adottato ai sensi della precedente lettera b), il Direttore Generale dell'Ente certifica le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo e ne cura la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale;

d) entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi, che decorrono dalla data di pubblicazione delle liste di cui alla precedente lettera c), i soggetti che ritengono di essere stati illegittimamente esclusi dalle stesse possono presentare reclamo scritto al Direttore Generale dell'Ente;

e) entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione dei reclami, il Direttore Generale dell'Ente decide sugli stessi, approvando definitivamente le liste e dandone contestuale comunicazione mediante pubblicazione sul Sito Web Istituzionale;

f) entro quindici giorni dalla definitiva approvazione delle liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo, vengono svolte le procedure elettorali, sotto la supervisione e la responsabilità della Commissione Elettorale, che ne comunica gli esiti al Presidente dell'Ente, entro la giornata di chiusura dei seggi, concludendo in tal modo le predette procedure;

g) entro sessanta giorni dalla data di emanazione della Disposizione di cui alla precedente lettera a), il Presidente emana il relativo Decreto di proclamazione degli eletti e i risultati delle votazioni vengono pubblicati sul Sito Web Istituzionale e trasmessi al Ministero della Istruzione, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n.10184 del 29 aprile 2021, per l'avvio delle procedure relative alla individuazione del terzo componente del C.d.a. nel rispetto delle prescrizioni statutarie;

VISTA la Disposizione Presidenziale n.5 del 6 maggio 2021, con la quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del citato regolamento, sono state indette le elezioni del rappresentante del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'INVALSI;

VISTO il comma 3 dell'articolo 1 del predetto regolamento, il quale dispone che hanno diritto di elettorato attivo tutti coloro che, alla data di adozione della Disposizione con cui il Presidente ha indetto le elezioni, siano dipendenti dell'Ente in servizio, ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato ad esclusione del personale comandato;

VISTO altresì il comma 4 dell'articolo 1 del regolamento più volte citato, il quale dispone che hanno diritto di elettorato passivo i dipendenti che, alla data di adozione della Disposizione con cui il Presidente ha indetto le elezioni, siano inquadrati con profilo professionale di primo e secondo livello professionale ai sensi del DPR n. 171/1991, in servizio presso l'Istituto ed abbiano superato il periodo di prova;

VISTA la lista dei soggetti titolari del diritto all'elettorato attivo e la lista dei soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del "*Regolamento per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale in Consiglio di Amministrazione*", come innanzi richiamati, predisposte dall'ufficio del trattamento giuridico del personale;

CONSIDERATO che la Direzione Generale curerà la predisposizione della lista dei soggetti titolari del diritto di elettorato attivo e la lista dei soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, tenendo unicamente conto degli elenchi innanzi specificati,

DETERMINA



Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del “*Regolamento per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale in Consiglio di Amministrazione*”:

- è definita ed approvata la lista dei soggetti titolari del diritto di elettorato attivo;
- è formato l'elenco dei soggetti titolari del diritto di elettorato passivo,

ai fini della designazione del rappresentante del personale nel Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI, che si allegano alla presente Determina per formarne parte integrante (Allegati numeri 1 e 2).

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del “*Regolamento per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale in Consiglio di Amministrazione*”, è approvato l'avviso con l'invito a tutti i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo a presentare la loro eventuale candidatura, come allegato alla presente Determinazione per formarne parte integrante (Allegato numero 3).

Articolo 3

I soggetti titolari del diritto di elettorato passivo dovranno presentare la loro eventuale candidatura entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Determina Direttoriale sul Sito Web Istituzionale, utilizzando esclusivamente la modulistica all'uopo predisposta (Allegato numero 4).

Articolo 4

La presente Determina Direttoriale è pubblicata sul Sito Web Istituzionale, in apposita Sezione dedicata.

Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del “*Regolamento per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale in Consiglio di Amministrazione*”, entro quindici giorni dalla data di emanazione della presente Determina Direttoriale, verranno certificate, con apposito provvedimento che sarà pubblicato sul Sito Web Istituzionale, sia le liste dell'elettorato attivo che quelle dell'elettorato passivo.

p/Il Direttore Generale
Anna Sirica